



## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENZO SCANNELLA

Seduta del 22/07/2020

### FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 24.03.2020, il ricorrente, con riferimento a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, chiede la restituzione della somma di € 598,30 a titolo di commissioni e spese anticipatamente versate, non maturate e non ristornate a seguito dell'anticipata estinzione del contratto, stipulato in data 08.04.2016 ed estinto anticipatamente nel 2018, in corrispondenza della rata n. 27, previa emissione di conteggio estintivo, avente ad oggetto la somma di € 8.880,00 da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di € 74,00 ciascuna. Sono altresì oggetto di domanda gli interessi legali dalla data di estinzione al soddisfo. L'intermediario, con le controdeduzioni, eccepisce che il finanziamento si è estinto, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente con l'amministrazione ceduta, in data 13/08/2018. In conteggio, in particolare, venivano decurtati interessi a scadere per euro 2.389,75. Nel merito, la resistente eccepisce: il pieno rispetto della normativa nazionale – anche regolamentare – in materia di riduzione del costo totale del credito e l'inapplicabilità, ai rapporti tra privati, della recente decisione della CGUE; l'insussistenza dell'asserito diritto alla ripetizione della quota parte delle commissioni accessorie (rectius provvigioni) non soggette a maturazione nel tempo, poiché, trattandosi di commissioni corrisposte a terzi (intermediario del credito, peraltro come risulta dalla fattura che la scrivente ha allegato) ai quali si è rivolto il consumatore per l'offerta del servizio finanziario e che, in quanto tali, non sono mai entrate nella disponibilità patrimoniale della mutuante, essendo solo transitate contabilmente, senza consolidarsi nel patrimonio medesimo;



l'insussistenza dell'asserito diritto alla ripetizione della quota parte delle spese contrattuali non soggette a maturazione nel tempo; l'infondatezza della pretesa di ristoro delle competenze legali.

In conclusione, l'intermediario chiede di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Con memoria di replica del 21.05.2020, parte ricorrente ha inoltrato copia della nota di questo Istituto di dicembre 2019 avente ad oggetto "Credito ai consumatori. Rimborso anticipato dei finanziamenti."

## DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione di contratti di finanziamento contro cessione del quinto della pensione.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il





Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI